

La separazione tra lo Stato e la Chiesa è, insomma, una formula astratta, uno schema o un canone di sistemazione giuridica, non è mai stato e non può essere una direttiva politica e quindi una realtà storica. E lo dimostra nel modo più luminoso la stessa politica ecclesiastica della Destra italiana fino al '70, che, proprio quanto più si illudeva di essere sul terreno della separazione, tanto più sentiva su di sé il premere e l'urgere di quella Chiesa da cui pensava di separarsi e da cui invece doveva difendersi.

Chè, se fu così a lungo possibile l'illusione separatistica, ciò è dovuto a quella singolare struttura della Chiesa cattolica, per cui essa è insieme e contemporaneamente, di fronte ad ogni singolo Stato, fuori dello Stato, e quindi sottratta alla sua sovranità, e dentro lo Stato, e quindi soggetta alla sua sovranità.

Fuori di ogni singolo Stato, estranea ad essa, detentrica di una propria sovranità, che non è meno sovrana, anche se è puramente spirituale e religiosa, e non meno esplicitamente attraverso un proprio e complicatissimo sistema di gerarchie e di ordini, la è Chiesa cattolica, in quanto a comunione religiosa di tutti i credenti in uno stesso simbolo di fede, od osservanti di uno stesso rito, ovunque si trovino ed a qualunque nazionalità appartengano, di qualunque Stato siano membri o sudditi.

Tra la Chiesa cattolica, in tal senso, che è poi l'unico senso in cui la Chiesa è cattolica, ed i singoli Stati, non vi ha altro rapporto che di estraneità: perchè nulla può contro di essa, con i mezzi offertigli dalla propria sovranità politica, ciascuno Stato fare o tentare, che non si spezzi contro la invulnerabilità della sua esperienza secolare, anzi millenaria, e della sua organica universalità.

Nulla può fare o tentare, se non altro, perchè ciascuno Stato moderno ha trovato prima del suo sorgere e del suo affermarsi nella realtà storica, la Chiesa Cattolica, già da secoli vivente od operante, secondo un contenuto di dottrina religiosa, e secondo un sistema di norme pratiche e quindi di istituti ecclesiastici, che hanno in se stessi e non fuori di sé la loro ragione d'essere storica, e a cui ciascun singolo Stato può riconoscere, o no, o riconoscere soltanto in parte validità giuridica nell'ambito della propria sovranità territoriale, ma che nessuno Stato può essere in grado di modificare nel loro ambito, in quanto dottrine e norme della Chiesa Cattolica, nè ottenere che esse cessino entro quell'ambito di valere come tali, di valere cioè così per

gli organi costituzionali della Chiesa come per i fedeli di essa.

Ma la Chiesa Cattolica, se, come società religiosa che riconosce il proprio unico Capo spirituale nel vescovo di Roma, rappresentante immediato di Cristo, di fronte a tutti i cristiani, trascende il tempo e lo spazio, vive e si sviluppa però in quanto società umana, nel tempo e nello spazio, e si rifrange in altrettante Chiese, a così dire nazionali, quanti sono i gruppi nazionali o plurinazionali, comunque attraverso il processo storico venutisi organizzando a Stato, fra i quali i milioni di cattolici storicamente si frazionano e ai quali appartengono.

Ora, appunto per questa ineliminabile necessità, che ha la Chiesa Cattolica di non potere realizzare i suoi scopi religiosi, se non incarnandosi in istituti ed in enti che vivono e funzionano entro determinati confini statali, e servendosi di beni patrimoniali od economici situati nel territorio di determinati Stati, ed agendo per mezzo di persone fisiche che sono suddite di questi Stati, la separazione fra la Chiesa Cattolica e lo Stato è sempre una astrazione, e non mai una realtà.

Perchè nulla potrà mai togliere che quegli istituti e quegli enti si trovino in qualche rapporto con gli istituti e con gli enti dello Stato, e che quelle persone fisiche siano, come tutte le persone fisiche viventi entro l'ambito dello Stato, suddite di questo.

E perchè nulla potrà mai togliere che quel complesso di beni e di attività patrimoniali costituente il così detto patrimonio ecclesiastico, di cui la Chiesa Cattolica considera per sua parte proprietari i singoli enti ecclesiastici, pure affermando su essi un proprio universale diritto normativo, abbia di fatto, quali si siano le norme dettate sulla loro destinazione e amministrazione dalla Chiesa Cattolica, agli effetti civili, quella sorte o quel regime giuridico che ad essi attribuisce la podestà degli Stati, nel cui territorio si trovano gli enti ecclesiastici, a cui quei singoli beni o attività patrimoniali per volontà della Chiesa appartengono.

La quale podestà statale potrà, e seconda dei casi, o a seconda dei fini che essa propone a se stessa, permettere, entro i propri confini, che l'attività di quegli Istituti e di quelle persone fisiche, e la destinazione di quei beni o di quelle attività patrimoniali si svolgano e si attuino, così come vuole con le proprie norme la Chiesa, o invece nel proprio interesse controllarle, modificarle, impedirle, o più semplicemente vigilarle, perchè non si diri-